



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al [REDACTED] RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione con ordinanza del 16/06/2021, con concessione del termine (decorrente dalla data di comunicazione di detta ordinanza) di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to FIORE EUFRASIA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VALTULINA RAFFAELLA, sito in Bergamo, via Locatelli, n. 31, giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTRICE,

nei confronti di

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in [REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

dell'istruttoria e la correlativa superfluità di ulteriori integrazioni peritali per le ragioni che seguono.

2. Le domande di parte attrice sono in minima parte fondate, dovendo essere rigettate per il resto.

Per quanto attiene alle doglianze in tema di interessi semplici, le stesse sono infondate. Per entrambi i rapporti contrattuali - di conto corrente bancario n. 62266 e di conto anticipi n. 62303 -, tali poste sono state puntualmente indicate, come rinvenibile dai doc. 13, 20 e 21 di parte attrice, rinviando al conto corrente i singoli negozi di apertura di credito laddove accessori al citato conto e se non indicanti autonomamente un diverso tasso.

A ciò deve essere aggiunto che parte attrice non ha compiutamente osservato il proprio onere probatorio (*ex multis*, Cass. ord. n. 33009 del 2019) con riguardo al conto anticipi n. 62303, considerato come

- i doc. 20 e 21 di tale parte, a tal proposito, rinviano al diverso conto corrente bancario n. 6108/10952,
- quest'ultimo e le relative pattuizioni non sono stati provati,
- deve essere rammentato che, secondo la giurisprudenza, il conto anticipi "costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13449 del 20/06/2011, Rv. 618396 - 01), tal che "l'anticipazione, realizzata nella prassi bancaria mediante movimentazione di due o più conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico rapporto senza soluzione di continuità; questi conti non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente, ovvero non incidono sulla sostanziale unitarietà del rapporto banca cliente a mezzo di un unico conto corrente eventualmente integrato, poi, al suo interno da più conti ausiliari" (Trib. Messina, sent. n. 592 del 2015).

2.1. Conclusioni diverse da quelle suesposte non possono essere tratte dalla mancata specificazione di altri elementi, come

- il periodo di applicazione, computo e liquidazione di detti interessi, essendo lo stesso trimestrale a pag. 5-6 del doc. 13 di parte attrice, e dovendo ribadirsi, per il conto anticipi, la lacuna probatoria di cui al punto 2. della presente motivazione,
- la natura nominale od effettiva, dovendo farsi riferimento, laddove non diversamente specificato, alla prima in quanto (per le ragioni sottoindicate) l'unica necessaria ex art. 117 TUB,
- il calendario di riferimento, dovendo ermeneuticamente rinviarsi a quello comune e laddove non diversamente pattuito.

2.2. Conclusioni differenti da quelle suesposte nemmeno possono essere tratte dai rilievi sulla assenza o non correttezza dell'ISC e del TAEG. Ritiene questo Giudice - pur nel conflitto giurisprudenziale vigente nei Tribunali e nelle Corti di merito - di dover aderire al maggiormente convincente e maggioritario indirizzo che esclude che l'ISC/TAEG errato od omesso possa determinare la nullità parziale o integrale del contratto. Infatti, l'orientamento maggiormente convincente e conforme al tenore dell'art. 1367 c.c., dell'art. 117 TUB e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 25/7/2003 e del 29/7/2009, assume che l'erronea o omessa "indicazione (...) dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo" (così, *ex multis*, Trib. Salerno 31-1-2017 e Trib. Milano, sent. n. 10832 del 2017). Pertanto, anche ipotizzando un ISC o un TAEG omessi, insufficientemente indicati o erroneamente computati, ciò non può determinare la nullità neanche parziale del contratto per il quale i tassi e le successive condizioni onerose sono determinate pattiziamente.

2.2.1. Differenti esiti non possono trarsi dall'art. 117, comma 6, TUB laddove sancisce la nullità delle clausole contrattuali che

"prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Tale disposizione non si applica all'ISC o al TAEG, considerato come tali indicatori non hanno ex se un contenuto precettivo e regolamentare nel negozio concluso in quanto ciascuno di questi "non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali" e dunque da altre clausole rispetto le quali l'ISC e il TEAG hanno mera valenza di sintesi espositiva e non di autonoma fonte di obbligazioni (così, *ex multis*, Trib. Bologna, sent. n. 34 del 2018). In tal senso - del resto - si pone altresì ed in termini ancora più espliciti ABF Napoli, decisione n. 9686 del 27 ottobre 2016, per il quale, circa la questione della "rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell'ISC/TAEG", deve concludersi che "non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del negozio, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale".

2.2.2. A quanto suesposto deve aggiungersi che quanto oggetto delle doglianze dell'attrice non è nemmeno riconducibile alla disciplina posta a tutela del consumatore, stante la carenza di quest'ultima qualità in capo alla correntista ed a fronte della natura giuridica di società in capo a detta parte.

2.3. Le conclusioni suesposte in tema di ISC/TAEG devono estendersi analogicamente al TAE. Anche ignorando come quest'ultimo risulti evincibile nel doc. 13 della citazione, contemplandosi in apposite percentuali l'effetto della capitalizzazione sull'ammontare degli interessi, ed anche non ritenendo dirimente, per il conto anticipi,

la lacuna probatoria rappresentata al punto 2. della presente motivazione, in ogni caso deve osservarsi come, parimenti ed anche per il TAE, tale indicatore non ha ex se un contenuto precettivo e regolamentare nel negozio concluso in quanto, lungi dal determinare la prestazione dell'obbligazione gravante sulla correntista e dal costituire una autonoma fonte di obbligazioni, rappresenta una mera sintesi matematica di altre voci di costo che, se singolarmente pattuite in termini determinati, soddisfano già ex se la validità delle corrispondenti clausole ex artt. 117 e 120 TUB.

3. Non sono fondate le doglianze in tema di CMS. Tale commissione, invero, è determinata nel conto corrente bancario n. 62266, essendone pattuiti, fin dal doc. 13 di parte attrice,

- il tasso percentuale,
- il parametro dello "scoperto di conto" (sin da pag. 3 del doc. 13 dell'attrice) e non facendosi in alcun negozio riferimento al c.d. accordato (comprese le aperture di credito),
- la periodicità che, per il medio dell'art. 7 di pag. 4 del doc. 13 di parte attrice e/o dei principi - *ex multis* - di Trib. Bergamo, sent. n. 1823 del 2017, coincide con quella di liquidazione degli interessi debitori.

Per quanto attiene al conto anticipi n. 62303, invece, o la CMS si intende espressamente esclusa in base a quanto evincibile dai doc. 20 e 21 di parte attrice, o è dirimente, in senso ostativo a dette doglianze, la lacuna probatoria descritta al punto 2. della presente motivazione.

3.1. Nemmeno è postulabile la carenza di causa di detta commissione. Va premesso che il problema della causa della cms è stato diversamente affrontato dalla giurisprudenza per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, e, *a fortiori*, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto, non ponendosi più detto problema successivamente all'entrata in vigore di dette norme che hanno permesso la pattuizione della commissione dalle stesse disciplinata.

a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. *Ex multis*, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale "(...) la commissione di massimo scoperto - definita dalla Corte di cassazione come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi - determina un incremento del tasso di interesse praticato, ma ciò non implica che essa sia priva di causa (in tal senso Tribunale Padova, 10 giugno 2011), specie se, come nel caso in esame, costituente corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione (conformi Tribunale Teramo, 18.1.2010, n. 84 e Tribunale Mondovì, 17.2.2009, n. 70). Invero, l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente. Nei documenti di sintesi allegati al contratto di c/c in esame (v. allegati ai documenti indicati con il n. 10 del fascicolo monitorio) risulta espressamente specificato che si tratta di una commissione "applicata sul saldo negativo più alto nel periodo di riferimento (periodicità della chiusura del conto", e ne viene indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo. Tale sintetica espressione implica, per quanto appena detto, che si tratti di un costo applicato dalla banca in relazione ad importi utilizzati oltre l'affidamento concesso (ossia sullo "scoperto"); interpretazione che risulta sorretta dalla definizione che alla stessa viene data dalla Banca d'Italia proprio nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura", aggiornate al dicembre 2002 (in cui la c.m.s. viene esclusa dal calcolo del c.d. "tasso soglia", non essendo considerata quale onere relativo

al credito concesso: "Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento"). La "commissione di massimo scoperto" contenuta nel contratto in esame, con la specificazione che ne viene data, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita";

b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. *Ex multis*, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale "la "commissione di massimo scoperto" contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita - in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno "scoperto" e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano "commissioni di massimo scoperto", solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel "costo" del finanziamento concesso".

c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. *Ex multis*, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale "Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque,

ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato".

d) Un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale *tout court*, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. *Ex multis*, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012, secondo il quale "sotto il profilo causale, questo Giudice (...) ritiene che essa sia priva di valida giustificazione causale ogni volta che venga calcolata - come sovente avviene - sul massimo importo utilizzato dal correntista, sia intra che extra fido: in tale ipotesi, infatti, la banca è già remunerata dagli interessi passivi, sicché la commissione in esame si risolve in un'occulta integrazione del tasso di interesse, e comunque in un onere aggiuntivo che va a remunerare per due volte lo stesso servizio. Tuttavia, la scrivente nutre dubbi in ordine alla giustificazione causale della c.m.s. anche ove essa venga applicata sulla parte di fido accordata ma non utilizzata, come tale non coperta dalla remuneratività degli interessi. Non si deve dimenticare, infatti, che la banca è un imprenditore che basa il proprio profitto sul rischio e quindi che la mancata utilizzazione di una parte delle somme affidate costituisce un rischio che la banca stessa valuta nel momento in cui concede il fido e determina la misura degli interessi; è noto, infatti, che l'apertura di credito costituisce una forma di finanziamento più costosa di altre, proprio per il fatto che la banca viene remunerata solo sulla parte utilizzata e non sull'intera linea di credito, circostanza che spinge le banche ad alzare il tasso di interesse passivo, proprio al fine di ammortizzare i costi derivanti dalla messa a disposizione di somme che il cliente potrebbe anche non utilizzare. È proprio questa maggiorazione dell'interesse che induce ad interrogarsi sull'obiettiva funzione causale della c.m.s. anche ove calcolata sull'affidato non utilizzato, perché la banca già si tutela nei confronti del cliente chiedendo un interesse passivo più elevato. Infine, non si deve nemmeno dimenticare che il facile, rapido e poco costoso ricorso al credito interbancario, nonché la attuale

smaterializzazione del denaro, oltre alle "economie di scala" che la banca in grado di attuare nell'esercizio dell'attività creditizia (e nella gestione dei flussi di denaro), rendono davvero irrisorio il costo che la banca deve sopportare per tenere a disposizione del cliente somme potenzialmente maggiori rispetto a quelle che il cliente utilizzerà".

e) Un quinto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, così giungendo alle medesime conclusioni dell'indirizzo sub c) ma sulla base di una diversa motivazione. In tal senso Trib. Roma, sent. n. 16836/2015, secondo la quale *"non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi; ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa - in genere - viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, segnatamente a differenza di altre remunerazioni come gli interessi; piuttosto detta commissione si atteggia come una sorta di inammissibile clausola penale per il "fatto lecito", in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso."*

Ritiene questo Giudice di dover aderire all'indirizzo sub a), sostenuto nelle proprie conclusioni anche dalla Corte d'Appello di Brescia (sent. n. 70 del 2016), in base al quale la cms è sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ed infatti, come evidenziato da Trib. Roma, sent. n. 16836/2015, laddove la cms sia applicata sull'accordato *"appare perfettamente legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. L'opposta posizione del Tribunale di Novara sub d) non appare condivisibile, in quanto rimette alla causa del negozio valutazioni che attengono alla convenienza dell'affare laddove rileva l'irrisorietà del costo della messa a disposizione per le banche, con ciò compiendo un'inammissibile sindacato giudiziale sull'equilibrio economico del contratto; irrilevante, poi, è l'ulteriore assunto secondo il quale le banche siano solite "garantirsi" per la mancata utilizzazione delle somme prevedendo una misura degli interessi passivi più elevata, non solo perché detta valutazione attiene all'insindacabile profilo della convenienza del contratto, ma anche perché detta argomentazione potrebbe valere solo laddove il cliente avesse utilizzato parte del fido e non già laddove non avesse mai fatto ricorso allo stesso, ipotesi - quest'ultima - nella quale nessun interesse è in genere dovuto"*.

Tuttavia, diversamente opinando dalle conclusioni di Tribunale Firenze 16 luglio 2013 (sub c)) e di Trib. Roma, sent. n. 16836/2015 (sub) e)), la cms è munita di una causa lecita anche laddove calcolata sull'utilizzato, sia intra che extra-fido. La censura rilevata da Tribunale Firenze 16 luglio 2013 e concretantesi nel rilievo del cumulo della cms agli interessi comunque dovuti dal correntista non è suscettibile di adesione, in quanto ben può

l'autonomia privata delle parti disporre la previsione di una duplice corresponsione - interessi e cms - senza che da ciò consegua ex se la mancanza di causa della corrispondente clausola disciplinante una di queste. Quanto poi alle conclusioni di Trib. Roma, sent. n. 16836/2015, ed in particolare laddove quest'ultimo indirizzo ravvisa la mancanza di causa della cms calcolata sull'utilizzato perché disciplinata come una c.d. penale per il fatto lecito, occorre osservare che le osservazioni di calcolo matematico di tale indirizzo sono corrette, ma da ciò non ne deriva la mancanza di causa della cms: in particolare, la circostanza che *"è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi"* non è condivisibile in quanto, pur sottolineando che detto criterio di calcolo evidenzia caratteristiche peculiari ed anche non perfettamente in continuità con la durata dell'esposizione e - dunque - della perdita di liquidità da parte della banca, detta peculiarità non implica (ancora una volta) ex se carenza di causa, costituendo al contrario il libero esercizio di una autonomia negoziale validamente interessante i criteri di computo della corresponsione *de qua*.

Ne consegue l'infondatezza di ogni ipotesi prospettante la carenza di causa della CMS.

3.2. Nemmeno sono fondate le doglianze in tema di asserita indeterminatezza della "commissione per messa a disposizione fondi", laddove pattuita. Premessa la mancanza di specifica censura circa un'eventuale difformità dalla disciplina normativa richiamata al punto 3.1. della presente motivazione, i contratti menzionanti tale commissione individuano puntualmente tasso, periodicità, parametro, dovendosi altresì presumersi la riferibilità al calendario civile laddove non diversamente indicato.

4. Devono altresì rigettarsi le doglianze in tema di valute. Invero,

- le stesse sono pattuite nel doc. 13 di parte attrice e per il conto corrente bancario,

- è dirimente la lacuna probatoria di cui al punto 2. della presente motivazione e per quanto attiene al conto anticipi,
- in ogni caso, le valute sono munite di causa e legittimamente pattuibili in quanto costituenti una forma di remunerazione dell'istituto di credito, quand'anche non corrispondenti ai tempi necessari per l'esecuzione delle relative operazioni (*ex multis*, Trib. Bergamo, sent. n. 126 del 2019 e Trib. Bergamo, sent. n. 45 del 2020).

4.1. Al di fuori della lacuna probatoria indicata e, dunque, per quanto attiene al conto corrente bancario n. 62266, nemmeno si pone un problema di asserita inosservanza del D.lgs. n. 11 del 2010: invero, la CTU - che ritiene questo Giudicante di dover condividere integralmente, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, osservante i quesiti proposti, e rimasta immune da censure in tema di valute - ha escluso la sussistenza della violazione della citata disciplina normativa.

5. Quanto alle altre spese, prima ancora di quanto pattuito nel doc. 13 di parte attrice, nonché della lacuna probatoria indicata al punto 2. della presente motivazione, deve pervenirsi al rigetto delle relative doglianze e per genericità di queste ultime, avuto riguardo a quanto allegato entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, *ex multis*, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020).

6. Nemmeno sono fondate le doglianze in tema di usura. Premesso che, secondo la giurisprudenza, "è onere della parte che allega" l'asserita pattuizione usuraria "allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia" (in tal senso, *ex multis*, Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223 e Cass., ord. n. 2311 del 2018) ed al punto tale che "È inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica del rispetto dei

tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, quando l'allegata violazione di tale normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule differenti da quella indicata nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia e quindi l'allegazione risulti palesemente infondata" (*ex multis*, Trib. Milano, 21-10-2014), parte attrice ha anzitutto allegato - entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, *ex multis*, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020), nonché nelle osservazioni alla bozza di CTU - prospettazioni distanti dall'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia e, solo esemplificativamente, non contemplanti i principi di S.U., sent. n. 16303 del 2018 e di S.U., sent. n. 19597 del 2020. A ciò deve essere aggiunto che la lacuna probatoria di cui al punto 2. della presente motivazione esclude la rilevabilità dell'usura per il conto anticipi, per il quale - inoltre - mancano allegazioni sufficientemente specifiche ed osservanti quanto suesposto.

6.1. Altrettanto le censure in tema di mora non osservano i principi di S.U., sent. n. 16303 del 2018 e di S.U., sent. n. 19597 del 2020. Avuto riguardo a quanto allegato tempestivamente e specificatamente - secondo i termini suesposti -, parte attrice non assume l'usurarietà della mora isolatamente considerata, bensì avendo riguardo "anche" a quest'ultima e, dunque, unitamente agli altri costi ed interessi (pag. 7 e ss. della citazione). Tale incedere non può ritenersi condivisibile. Come evidenziato dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, l'indirizzo di Cass. sent. n. 350/2013 consente di ritenere che l'usura oggettiva possa ritenersi perfezionata anche con la pattuizione di interessi moratori soprasoglia, ma non implica affatto la necessaria sommatoria degli interessi moratori ai corrispettivi, che, peraltro, nel caso di specie, non è nemmeno imposta dal regolamento negoziale: in fattispecie consimili, la giurisprudenza ha dunque condivisibilmente

affermato che "l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario" (Tribunale Reggio Emilia 6 ottobre 2015; ed in tal senso anche Tribunale Torino 14 maggio 2015, Tribunale Padova 27 gennaio 2015, Tribunale Milano 3 dicembre 2014). Tale conclusione - inoltre - non è stata modificata da S.U., sent. n. 19597 del 2020: non deve procedersi ad una c.d. sommatoria dei tassi per la valutazione dell'usurarietà della mora e neanche per il contratto *de quo*, bensì ad un separato esame ed ad una distinta allegazione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse di mora, considerato come, seppur sia vero che, a pag. 23 di tale sentenza, si osservi come "sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato", nondimeno devono osservarsi le separazioni suesposte, pena sia l'inosservanza di detto pronunciamento e laddove stabilisce - a pag. 24 - che "la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi", sia il superamento delle allegazioni attoree e che non lamentano l'usurarietà di questi ultimi interessi se non nei termini qui rappresentati.

6.2. Per quanto attiene alle doglianze attoree in tema di usura, asseritamente conformi alle Istruzioni della Banca d'Italia, esclusivamente per i periodi tempestivamente allegati alla stregua di quanto suesposto, tali censure sono infondate, dovendosi avere riguardo alla espletata CTU e che ha condivisibilmente escluso l'inosservanza della disciplina in esame.

6.3. Del resto, diversamente da quanto rappresentato da parte attrice in sede di osservazioni alla bozza di CTU e come correttamente rilevato in quest'ultima, non è possibile computare, a fini usura, gli interessi a prescindere dalla contestuale rettifica degli

stessi, pena sia avere riguardo ad interessi "meramente potenziali" e, dunque, né pattuiti, né corrisposti (come, invece, richiesto dall'art. 644 c.p.), sia determinare una inosservanza delle Istruzioni della Banca d'Italia sul punto (in tal senso, pag. 118 della CTU).

6.4. Miglior esito non può essere ravvisato con riguardo alla c.d. usura soggettiva. Premesso che, secondo il condivisibile indirizzo di Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1001 del 2017, "La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato", nel caso di specie, nulla è allegato e provato circa il parametro per ravvisare la censurata sproporzione e costituito dalle condizioni di mercato offerte da altri istituti di credito ad un cliente in condizioni similari a quelle della debitrice principale.

7. Sono parzialmente fondate le doglianze in tema di illegittimo esercizio di *ius variandi* da parte della banca, censura - segnatamente - sollevata e provata in termini sufficientemente specifici (alla stregua di - *ex multis* - Cass., ord. n. 24811 del 2017) solo per il conto corrente bancario e solo per i periodi indicati nella prima tabella a pag. 29-30 della citazione, avuto riguardo a quanto allegato entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, *ex multis*, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del

2020). In particolare, rammentato che tale diritto potestativo può essere manifestato "anche (...) nell'estratto conto", secondo ABF Napoli, decisione n. 827 del 2010, detti atti unilaterali riportano, per condizioni peggiorative, invalidamente, o "una data di redazione successiva a quella dell'applicazione del nuovo tasso" (alla stregua di ABF Milano, decisione n. 1912 del 10 aprile 2013) o una inosservanza dell'art. 118 TUB *ratione temporis* applicabile, in entrambi i casi nella sola misura indicata dalla CTU (pag. 44 e ss.).

7.1. Non sono, invece, suscettibili di valutazione tali doglianze per il conto anticipi n. 62303. Rammentati i principi e la lacuna probatoria di cui al punto 2. della presente motivazione, nonché l'assunto secondo il quale l'atto di esercizio di *ius variandi* può essere rinvenibile "anche (...) nell'estratto conto", secondo ABF Napoli, decisione n. 827 del 2010, è dirimente rilevare in senso ostativo la mancata produzione degli estratti conto del conto corrente bancario n. 6108/10952, cui segnatamente rinviano i doc. 20 e 21 di parte attrice.

7.2. Non può, inoltre, dubitarsi della riferibilità del doc. 2 della convenuta al conto corrente n. 62266, stante la menzione di quest'ultimo a pag. 2 di tale documento.

8. Quanto all'anatocismo, ogni doglianza sul punto risulta interdetta per il conto anticipi ed in ragione della carenza probatoria di cui al punto 2. della presente motivazione. Per quanto attiene, invece, al conto corrente bancario, anche alla luce di quanto suesposto in materia di TAE e di quanto indicato a pag. 5-6 del doc. 13 di parte attrice, la pattuizione risultava originariamente valida e conforme alla delibera CICR del 9/2/2000. Del resto, tale pari periodicità così realizzata - peraltro - non è nemmeno inficiata dallo scarto percentuale di tassi tra gli interessi debitori e gli interessi creditori, atteso il rilievo del dato meramente temporale e secondo la giurisprudenza più convincentemente aderente all'art. 120 TUB *ratione temporis* applicabile (così, *ex multis*, Trib Padova, sent. del 9-11-2018).

8.1. La pattuizione dell'anatocismo nel contratto di conto corrente bancario è divenuta nulla il 1° gennaio 2014. Si pone quindi il

problema di interpretare l'art. 120, comma 2, TUB nella versione novellata il 1° gennaio 2014, all'esito dell'entrata in vigore della L. 147 del 2013, ed anteriormente alla successiva novella entrata in vigore il 15/4/2016, e dunque così testualmente formulato: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Secondo un primo orientamento, la disposizione così riportata o non avrebbe affermato il divieto di anatocismo nei contratti di conto corrente, oppure, pur avendo postulato detto divieto, avrebbe postergato detta entrata in vigore all'emanazione della successiva delibera CICR (così, *ex multis*, Trib. Torino, ord. del 16/6/2015, Trib. Cuneo, ord. del 01.08.2017, Trib. Siena, ord. del 04.08.2015, Trib. Cosenza, ord. del 05.05.2016, Trib. Bologna, ord. del 25.03.2016, Trib. Parma, ord. del 30.07.2015, Trib. Bologna, ord. del 09.12.2015, Trib. Torino, ord. del 05.08.2015, Trib. Cosenza, ord. del 27.05.2015, Corte d'appello di Torino, sent. n. 509 del 2019). In tal senso sono stati valorizzati i seguenti argomenti.

A) Il tenore testuale della presente disposizione non sancirebbe un divieto *in toto* dell'anatocismo nei contratti di conto corrente, altrimenti la norma non enuncerebbe la postulabilità di "interessi periodicamente capitalizzati"; tutt'al più nel successivo sintagma di calcolo "esclusivamente sulla sorte capitale" si può ravvisare il divieto che gli interessi anatocistici - lecitamente calcolati e addebitati - siano nuovamente capitalizzati (così posizione riportata a pag. 3 di Trib. Torino, ord. del 16/6/2015).

B) Quand'anche fosse rinvenibile un divieto di anatocismo nella disposizione in esame, l'entrata in vigore della stessa sarebbe

postergata all'adozione della delibera CICR cui la norma primaria rinvia e cui sarebbe sospensivamente condizionata l'entrata in vigore di quest'ultima, "giusta la presenza di questioni tecniche/operative per le quali è comunque necessaria una sua regolamentazione" (pag. 7 di Trib. Torino, ord. del 16/6/2015).

C) Non si può non osservare come la giurisprudenza avesse in passato ritenuto non applicabile l'anatocismo nei conti corrente alla stregua del solo art. 120 TUB nella formulazione entrata in vigore il 19/10/1999 e prima della delibera CICR del 9 febbraio del 2000; *a contrario* e, pertanto, parimenti non potrebbe evincersi un operativo divieto di anatocismo dall'art. 120 TUB novellato nel 2014 e senza delibera CICR consequenziale (Trib. Bologna, ord. del 25.03.2016).

D) Nel senso dell'inoperatività del divieto di anatocismo dell'art. 120 TUB come novellato dalla L. 147 del 2013 e senza corrispondente delibera CICR deporrebbe altresì l'art. 161, comma 5, TUB, laddove prevede che "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo": ciò determinerebbe un'ultrattività della delibera CICR del 9 febbraio del 2000 e della disciplina in tema di anatocismo ivi prevista, almeno fino all'adozione di una successiva delibera CICR in superamento di quella del 2000. Né in senso opposto potrebbe osservarsi che l'art. 161, comma 5, TUB sarebbe norma transitoria e limitata all'entrata in vigore del D.lgs. n. 385 del 1993, dunque sostanzialmente inoperativa o comunque inefficace successivamente all'entrata in vigore del TUB: al contrario, disposizioni quali l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015, quest'ultimo sancite che "Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", evidenziano come l'art. 161, comma 5, TUB resti una norma operativa ed efficace anche dopo l'entrata in vigore di detto Testo Unico e

dunque pertinente anche per l'art. 120 TUB come novellato dalla L. 147 del 2013 (pag. 6 di Trib. Cuneo ord. del 01.08.2017 e Trib. Bologna, ord. del 25.03.2016).

- E) Precludere l'anatocismo bancario anteriormente disciplinato dall'art. 120 TUB "ante 2014" e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 determinerebbe un sostanziale pregiudizio se non un vero e proprio impedimento dell'attività bancaria, così giungendo ad un'interpretazione dell'art. 120 TUB "post 2014" non conforme agli artt. 41 e 42 Cost., o comunque alle norme costituzionali.
- F) Interpretare l'art. 120 TUB "post 2014" come sancente un divieto di anatocismo determinerebbe un contrasto della disciplina nazionale con il diritto comunitario e, in particolare, con i diritti di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione di capitali, oltre che determinare una irragionevole disparità di trattamento; peraltro, le banche straniere si dovrebbero confrontare con una disciplina più restrittiva in tema di anatocismo rispetto a quella di altri Paesi Membri (pag. 3 di Trib. Cuneo ord. del 01.08.2017 e Trib. Siena, ord. del 04.08.2015).
- G) Ritenere che l'art. 120 TUB "post 2014" determini un immediato divieto di anatocismo senza attendere la corrispondente delibera CICR significherebbe giungere ad un'interpretazione contraria al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.: ed infatti, non sarebbe sussistente un ragionevole termine di adeguamento, dovendosi osservare come la L. 147 del 2013 sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/12/2013 e sia subitaneamente entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (così pag. 3 di Trib. Torino, ord. del 16/6/2015).
- H) Non si può non osservare che - significativamente - la delibera CICR all'epoca in discussione, mai adottata, inerente alla disciplina "post 2014" e antecedente quella entrata in vigore il 15/4/2016, anche alla stregua del parere reso dalla Banca d'Italia il 17 ottobre del 2014, avrebbe non a caso previsto

un termine di adeguamento differito rispetto al 1° gennaio 2014 (Trib. Bologna, ord. del 09.12.2015).

I) Altrettanto significativamente e secondo un passaggio di Cass., ord. n. 14052 del 2017, la Suprema Corte ha ritenuto che vi sia "difetto anche di efficacia dispositiva diretta della disposizione (infatti attuata con delibera CICR 3.8.2016, nonché previsione di adeguamento, ex art. 5, ai contratti in corso)".

Nessuno di questi argomenti suesposti è totalmente persuasivo e - pertanto - ritiene questo Giudicante di dover aderire all'opposto e maggiormente convincente indirizzo alla stregua del quale (a) è rinvenibile nella disposizione in esame un divieto di anatocismo per i rapporti di conto corrente bancario, (b) detto divieto è immediatamente operativo dall'entrata in vigore della novella e dunque fin dal 1° gennaio 2014 (così, *ex multis*, ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015, Trib Cuneo, ord. del 29-6-2015, Trib. Roma, ord. del 20 ottobre 2015, Trib. Milano, ord. del 5/8/2015, Trib. Milano, ord. del 29/7/2015, Trib. Milano, ord. del 9/7/2015, Trib. Milano, ord. del 30/6/2015, Trib. Biella, ord. del 7/7/2015, Trib. Milano 3/4/2015, Trib. Milano 25 marzo 2015, Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 1285 del 2017). Depongono in tal senso i seguenti argomenti.

1) Anche in superamento di quanto sopraesposto sub A), non può dubitarsi che il tenore testuale dell'art. 120 TUB novellato come sopra e le intenzioni del legislatore depongano nel senso della affermazione di un divieto di anatocismo per i rapporti di conto corrente bancario. Ed infatti

- i. la norma sancisce chiaramente che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale";
- ii. il residuo riferimento testuale alla "capitalizzazione" non implica *ex se* anatocismo: ed infatti, se è vero che l'anatocismo presuppone la

capitalizzazione degli interessi, non è vero che la capitalizzazione degli interessi implica sempre anatocismo, al contrario quest'ultimo richiedendo - logicamente e giuridicamente - una successiva attività di addebito che può essere diversamente disciplinata dalla discrezionalità del legislatore e nel senso dell'esclusione del computo degli interessi successivi su quelli anteriormente capitalizzati (in tema anche pag. 14 di ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015, nonché Trib. Biella, ord. del 7/7/2015);

- iii. quanto esposto al punto ii) non implica ex se una sostanziale inutilità - e dunque irragionevolezza - della capitalizzazione: la stessa, estromessa dall'istituto dell'anatocismo, può avere rilievo ad altri fini, come ad esempio per il computo di eventuali spese o commissioni che negozialmente siano paramtrate al "capitale";
- iv. i lavori preparatori della L. n. 147 del 2013 sono altresì chiari e si pongono nel senso del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente: ed infatti, a pag. 28 del Dossier di documentazione Servizio Studi, AC N. 1865-A/XVII, Numero 95, Progressivo 2, si legge testualmente che il "disegno di legge di stabilità (...) affida al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La nuova formulazione mira a introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, ossia impedire

che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale”.

- 2) In superamento dell'argomento sub B) ed in favore dell'entrata in vigore immediata di detto divieto di anatocismo sui rapporti di conto corrente e fin dal 1° gennaio 2014 è dirimente il rilievo di come la L. n. 147 del 2013 abbia una propria e specifica disposizione sull'entrata in vigore, prevedendo infatti al comma 749 dell'art. 1 che “La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014”, con valenza anche per il comma 629 di detto art. 1, ovverosia per la norma novellante l'art. 120 TUB. Del resto, tale conclusione è altresì confermata a *contrario* dall'esplicito intervento del medesimo legislatore laddove abbia voluto derogare al comma 749: è quanto si riscontra - ad esempio - al comma 356 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, ove è previsto che “Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale”.
- 3) In superamento dell'argomento sub B), occorre poi aggiungere che non vi sono ragioni ontologiche per le quali “la presenza di questioni tecniche/operative” imponga una postergazione dell'entrata in vigore del divieto in tema di anatocismo nei rapporti di conto corrente. A ben vedere, una consimile vicenda di “cesura *ex abrupto*” è intervenuta all'esito del *revirement* della Suprema Corte alla fine degli anni '90 in tema di anatocismo bancario, seguito dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342: è pertanto evidente che l'entrata in vigore immediata o meno di un divieto di anatocismo non è questione imposta *in rerum natura*, ma - semmai - scelta discrezionale del legislatore.
- 4) Non è persuasivo l'argomento “a contrario” valorizzato al punto C) e che prende le mosse dalla giurisprudenza che aveva in passato ritenuto non applicabile l'anatocismo nei conti

corrente alla stregua del solo art. 120 TUB nella formulazione entrata in vigore il 19/10/1999 e prima della delibera CICR del 9 febbraio del 2000.

i. Al contrario della L. n. 147 del 2013,

a. il d.lgs. n. 342 del 1999 di modifica dell'art. 120 TUB ed entrato in vigore il 19/10/1999 segnatamente prevedeva espressamente all'art. 38 che i "provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso", così presupponendo che la novella dell'allora art. 120 TUB non fosse immediatamente ed *ex se* attuativa. Orbene, medesima disposizione non è invece rinvenibile nel comma 629 di detto art. 1 della L. n. 147 del 2013;

b. a prescindere dalla declaratoria di incostituzionalità successivamente intervenuta, il comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 espressamente distingue la disciplina a seconda delle fattispecie anteriori o posteriori (non all'emanazione della norma primaria, ma) alla delibera CICR, in quanto testualmente prevedeva una "sanatoria" *ex lege* per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR e, di conseguenza, testualmente demandava l'operatività della stessa al periodo successivo alla sua entrata in vigore: tale distinzione sulla disciplina applicabile in ragione dell'anteriorità o posteriorità

della fattispecie all'entrata in vigore o meno della delibera CICR non è invece rinvenibile nel testo del comma 629 di detto art. 1 della L. n. 147 del 2013, che - anzi e si ripete - prevede un'autonoma disposizione per la sua entrata in vigore al comma 749, nonché dispone il rinvio a "modalità e criteri" da definirsi in delibera CICR, ma non anche presenta l'ulteriore riferimento alla "data di entrata in vigore" della stessa al pari del comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999.

ii. Occorre evidenziare come, alla stregua dell'assolutezza testuale dell'art. 120 TUB circa il divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, il CICR potrebbe avere discrezionalità amministrativa solo per quanto riguarda "le modalità di calcolo degli interessi semplici" (ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015), ovvero per quanto riguarda le operazioni diverse da quelle in conto corrente (Trib. Siena, ord. del 4-8-2015 e pag. 4 di ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015), non anche per postergare l'entrata in vigore del divieto sancito per il conto corrente in una norma sovraordinata e con una espressa disposizione per l'entrata in vigore (così anche pag. 11 di ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015).

5) Al contrario di quanto evidenziato al punto D), non è compiutamente individuabile nell'art. 161, comma 5, TUB una disposizione che posterga l'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013.

i. Tale art. 161, comma 5, TUB pacificamente disciplinava l'ultrattività delle "disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme

abrogate o sostituite" dal TUB, non anche realizza una disciplina diversa e inderogabile dell'entrata in vigore delle (differenti) novelle al TUB, tanto meno ove quest'ultime prevedano espressamente norme sull'entrata in vigore (come l'art. 1, comma 749, della L. n. 147 del 2013).

ii. Non è un caso che il citato art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015 esprima un espresso rinvio all'art. 161, comma 5, TUB, che mira a "fare salvo": tale dato è indicativo di come un'ultrattività di quest'ultima disposizione debba essere espressamente sancita, come viceversa non rinvenibile nel comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 (così anche pag. 13 di ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015).

6) Non è fondato quanto eccepito sub E), vale a dire circa un contrasto tra gli artt. 41 e 42 Cost. (o comunque tra le norme costituzionali) e l'interpretazione che ravvisa un'immediata entrata in vigore del comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013: è sufficiente osservare come l'attività bancaria non sia totalmente inibita da una disciplina che vieti l'anatocismo anche in assenza di delibera CICR (pag. 6-7 di Trib. Milano, ord. del 29/7/2015).

7) Non è fondato quanto eccepito sub F), ovverosia quanto argomentato circa l'asserito contrasto tra il diritto comunitario e l'entrata in vigore del comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 anche in assenza di delibera CICR. Infatti, non è ravvisabile un pregiudizio alle libertà e ai diritti individuati al punto F), come evincibile

i. non solo da pag. 5 di Trib. Milano, ord. del 5/8/2015 e pag. 6 di Trib. Milano, ord. del 29/7/2015, ma anche

ii. dalle differenti posizioni degli Stati Membri in tema di ammissibilità e disciplina dell'anatocismo (Trib. Cuneo, ord. del 29-6-2015);

iii. dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo, nella sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-591/10,

ove la Corte ha espressamente evidenziato che "In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti)" (così anche Trib. Cuneo, ord. del 29-6-2015);

iv. *ad abundantiam*, dal rilievo di come mai è stata posta in dottrina o in giurisprudenza, né risulta altrimenti avviata una procedura di infrazione per asserita difformità della disciplina nazionale dei rapporti bancari ante delibera CICR del 9-2-2000 rispetto al diritto comunitario.

8) Diversamente da quanto indicato al punto G), non vi è contrasto tra l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014 del divieto di anatocismo per i rapporti di conto corrente e l'art. 3 Cost. per asserita "irragionevolezza" in ragione della mancanza di termine di adeguamento. Ed infatti,

- i. dal punto di vista ontologico, deve essere dato prevalente rilievo a quanto osservato al punto 3);
- ii. appartiene - dunque - alle scelte discrezionali del legislatore decidere l'entrata in vigore della disciplina primaria (art. 73 Cost.);
- iii. non è possibile arrivare all'estremo esito interpretativo dell'illegittimità costituzionale laddove, quand'anche si volesse ravvisare un'impossibilità oggettiva all'adeguamento immediato alla disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la banca ben potrebbe conformarsi *ex post* e stornando gli interessi indebitamente addebitati per la difficoltà di un tempestivo adeguamento alla sopravvenuta formulazione dell'art. 120 TUB.

9) Non si ravvisano argomenti dirimenti né a favore, né contro l'una o l'altra tesi da quanto rilevato sub H), ovverosia dalle discussioni sulla delibera CICR mai assunta e dal parere reso dalla Banca d'Italia. A prescindere da come è la normazione primaria a dover costituire faro interpretativo per quella secondaria, e non viceversa, occorre osservare - a tacer d'altro - che l'argomento contrario della postulata entrata in vigore "differita" ponderata in sede amministrativa, viene equamente temperato dagli espressi rinvio e adesione che la Banca d'Italia compie con riferimento ai precedenti del Tribunale di Milano ("Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile 2015") e nella proposta del 24 agosto 2015, posta in pubblica consultazione fino al 23 ottobre 2015, e da sottoporre al CICR per l'emanazione della relativa delibera invero mai assunta (così anche pag. 12 di ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015).

10) Non convince il passaggio indicato sub I), laddove Cass., ord. n. 14052 del 2017, ha ritenuto che vi sia "difetto anche di efficacia dispositiva diretta della disposizione (infatti attuata con delibera CICR 3.8.2016, nonché previsione di adeguamento, ex art. 5, ai contratti in corso)". Infatti, se detta posizione si riferisce all'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, il riferimento alla delibera CICR 3.8.2016 non appare pertinente, atteso che quest'ultima è stata pacificamente emanata in esecuzione dell'attuale (e diverso) art. 120 TUB nella formulazione entrata in vigore a partire dal 15/4/2016: così del resto depone il primo "Visto" di detta delibera. Risultano pertanto maggiormente esaustivi e convincenti i differenti enunciati di

i. Cass., sent. n. 17150 del 2016, laddove afferma che il caso esaminato importava "l'eliminazione, nel calcolo degli interessi, di qualsivoglia capitalizzazione, in consonanza con quanto poi disposto anche dall'art. 120, co. 2, lett. b), del TUB nel periodo anteriore alle modifiche apportate

dall'art. 17-bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, approvato con modifiche con la legge 8 aprile 2016, n. 49.”;

ii. Cass., ord. n. 24293 del 2017, laddove qualifica il “divieto di capitalizzazione degli interessi bancari (...) con l'art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147” quale “recezione normativa” del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. (come noto, pacificamente operativo *ex lege* e senza l'interlocuzione di delibere CICR).

11) Occorre inoltre rilevare in aggiunta a tutto quanto suesposto che la posizione in esame, sancente il divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario fin dal 1° gennaio 2014 e senza l'attesa della delibera CICR, è stata altresì sostenuta dalla Corte d'Appello di questo distretto. In tal senso, in particolare, si pone Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 1285 del 30/8/2017, R.G. n. 1462/2015. Nella stessa si enuncia espressamente che “Non sono, infatti, convincenti le argomentazioni che negano valore immediatamente precettivo al novellato art. 120 TUB ed al divieto di anatocismo che esso impone: la norma in parola va infatti interpretata nel senso che con essa sia stato abolito l'anatocismo nei contratti bancari, come si ricava sia dall'ultimo inciso “... sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”, sia dai lavori parlamentari (...) ed è da escludere che il divieto di produzione degli interessi anatocistici sia subordinato all'emanazione della delibera CICR cui la norma demanda solo di “stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi”, non potendosi comunque con norma regolamentare postergare in danno del correntista il divieto cogente di produzione degli interessi anatocistici normativamente previsto ed operante dal 1° gennaio 2014 sia per i contratti in corso sia per i contratti futuri”.

12) La tesi favorevole all'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, sancito alla

stregua dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, e fin dal 1° gennaio 2014, trova altresì conferma nei successivi sviluppi legislativi (così anche pag. 12 di ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015, nonché pag. 10-11 di Trib. Roma, ord. del 20 ottobre 2015, pag. 4 di Trib. Milano, ord. del 29/7/2015). Ed infatti, fu successivamente discusso l'art. 31 del d.l. n. 91 del 24 giugno 2014, disposizione poi soppressa dalla legge di conversione del restante decreto (L. dell'11 agosto 2014, n. 116): tale art. 31 non solo prevedeva una nuova formulazione dell'art. 120 TUB emendata dalla lettera b) introdotta dalla L. n. 147 del 2013, ma altresì espressamente disponeva che "Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000". La mancata approvazione ed anzi la soppressione di tale art. 31 in sede di legge di conversione è indicativa di una volontà del legislatore opposta e altresì favorevole all'interpretazione del divieto di anatocismo sui rapporti di conto corrente fin dal 1° gennaio 2014, atteso che

- i. a pag. 246 del "Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541", "Ed. provvisoria", "luglio 2014", "n. 152" del Senato, inizialmente favorevole alla conversione di detto art. 31, si prospettava l'opportunità della "modifica dell'articolo 120, comma 2, del TUB, riproponendo (con alcune modifiche) l'impianto della disposizione vigente fino al 2013", con ciò chiarendo - *a contrario* - l'immediata vigenza al 1° gennaio 2014 della disposizione dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013;
- ii. a pag. 22 del "Dossier n° 209/2", "A.C. 2568-A", datato "2 agosto 2014", della Camera dei deputati si chiarisce che "L'articolo 31, che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi

sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (reintroducendo, in sostanza, la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale), è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato", venendo meno - pertanto e significativamente - la "reintroduzione" di un istituto che si dava per abrogato dal 1° gennaio 2014.

- 13) Non deve poi sottovalutarsi come la presente tesi che opina nel senso dell'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 sia l'indirizzo maggiormente rispettoso del principio di gerarchia delle fonti del diritto (così anche pag. 11 di ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015): ed infatti, tale orientamento determina la prevalenza dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, rispetto alla disciplina sottordinata della delibera CICR del 9-2-2000 e limitatamente ai rapporti di conto corrente. L'avversa tesi - del resto - non può sanare detto contrasto tra fonti attraverso l'art. 161, comma 5, TUB. Invero, oltre a doversi ribadire quanto osservato al punto 5) circa la non pertinenza di quest'ultima disposizione al caso di specie, deve in ogni caso osservarsi che l'art. 161, comma 5, TUB può postulare un'ultrattività delle disposizioni regolamentari previste per un dato istituto giuridico laddove la successione di quelle sovraordinate contempli ancora l'ammissibilità e la validità di quest'ultimo; orbene, tale non è il caso di specie, osservato come - per tutte le ragioni suesposte - l'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, sia chiaro nel negare validità all'anatocismo per i rapporti di conto corrente ed a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Alla luce di quanto sopradedito, deve pertanto aderirsi all'interpretazione che ravvisa nell'art. 120 TUB, come riformulato dalla L. 147 del 2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e vigente fino al 15/4/2016, un divieto di anatocismo nei rapporti di conto

corrente, preclusione immediatamente operativa e senza postergazione dell'efficacia di tale disposizione all'adozione della relativa delibera CICR.

Medesima conclusione - invece - non riguarda i rapporti di mutuo, atteso che, come condivisibilmente evidenziato da Trib. Siena, ord. del 4.08.2016, "la lettera A del predetto art. 120 secondo comma d.lgs. 385/1993 contiene una previsione letteralmente limitata ai contratti di conto corrente, mentre la lettera B contiene prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi "periodicamente capitalizzati", con esclusione quindi della capitalizzazione un tantum che si verifica" ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (in tal senso anche ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015).

9. Alla stregua

- di quanto suesposto,
- dell'esercitata azione di rideterminazione del saldo,
- dell'ammissibilità di quest'ultima anche in presenza di un conto corrente aperto (così, *ex multis*, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018, Rv. 650473 - 01),
- della possibilità di giungere alla rideterminazione del saldo anche considerando i soli periodi per i quali gli estratti conto siano completi, quand'anche detti periodi non coprano l'intera durata del rapporto negoziale (così Cass., ord. n. 31187 del 2018 e Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5887 del 04/03/2021),
- del mancato esercizio di una azione di ripetizione d'indebito,
- del condivisibile primo conteggio del CTU, determinante la considerazione delle sole doglianze ritenute fondate,
- della carenza di fondatezza dell'eccezione di prescrizione e per mancanza di crediti restitutori e prescritti per rimesse solutorie e indebite, come evidenziato dalla CTU, segnatamente rispettosa, sul punto, dei principi di computo di Cass., ord. n. 9141 del 2020 e che superano le diverse asserzioni dell'interveniente negli scritti conclusionali,

deve rideterminarsi il saldo di conto corrente bancario n. 62266, alla data del 30/09/2017, in € 2.287,76, a credito della correntista, condannandosi la banca alle necessarie rettifiche.

10. Deve, invece, rigettarsi la domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice, mancando sufficientemente prova circa la quantificazione dei danni patiti e non essendo gli stessi ex se interessabili dall'art. 1226 c.c..

11. Le spese processuali devono essere integralmente compensate per soccombenza reciproca. Considerato che la fattispecie in esame non è interessata dall'importo irrisorio di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638889 - 01, e rammentato che "In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto" (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810 - 03), il caso in esame ricade in quest'ultima ipotesi, atteso che la contestazione di poste e clausole, invero, non fondatamente censurabili ha implicato più diffuse difese da parte della convenuta e della interveniente.

11.1. Per la stessa ragione, le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, devono essere poste definitivamente al 50% a carico dell'attrice, da un lato, ed al 50% a carico della convenuta e della interveniente, dall'altro, con i conseguenti obblighi restitutori.

P.Q.M

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara l'inefficacia degli atti di esercizio di *ius variandi* per il conto corrente bancario n. 62266, nei termini indicati in parte motiva;
- 2) Accerta e dichiara la nullità della clausola disciplinante l'anatocismo del contratto di conto corrente bancario n. 62266, e ciò a partire dall'1/1/2014 (come meglio indicata in parte motiva);
- 3) Accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente bancario n. 62266 ammonta, alla data del 30/09/2017, in €2.287,76, a credito di [REDACTED] e, per l'effetto, condanna [REDACTED] alle necessarie rettifiche;
- 4) Rigetta le restanti domande ed eccezioni;
- 5) Compensa integralmente le spese processuali;
- 6) Pone le spese di CTU, liquidate come da separate e già emesso decreto, definitivamente al 50% a carico di [REDACTED] da un lato, ed al 50% a carico di [REDACTED] e di [REDACTED] dall'altro, con i conseguenti obblighi restitutori.

Bergamo, 27/07/2021

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice